

[c. 7r]

Die Prima Mensis Maij 1698 Ind[itione] VI  
Pont[ificat]us Innocentij Duodecimi Anno eius VII

Essendo, come a me Notaro s'asserisce, che la b[ona] m[emoria] dell'Ill[ustrissi]ma sig[no]ra D. Anna Caffarelli nel suo ultimo testamento, sotto la di cui disposizione passò da q[uest]a a miglior vita, lasciasse, et istituisse suoi Eredi universali, quanto all'usufrutto, l'Ill[ustrissi]mo Sig[no]re D. Antonio Minutillo suo diletteissimo consorte, sua vita naturale durante, e quanto alla proprietà l'Ill[ustrissi]mo Sig[no]re Don Pietro suo, e di d[ett]o Ill[ustrissi]mo Sig[no]re D. Antonio diletteissimo figlio legittimo, e naturale, col peso però quanto al d[ett]o Sig[no]re D. Pietro, et alli chiamati doppio [sic!] di lui nel d[ett]o Testamento, di doversi chiamare della Casa Caffarelli, e di dover portare, et usar l'Arma di d[ett]a Casa, senza alcuna mistione d'altr'Arma, con ordinare una perpetua Primogenitura, et a loro, come più latam[en]te dicisi [sic!] apparire dal d[ett]o Testam[en]to rogato il di ...<sup>2</sup> Maggio 1693 o altro più vero tempo p[er] gli atti del Lamparini Connotaro, [c. 7v] al quale &c.

Et essendo parim[en]te che d[ett]o Ill[ustrissi]mo Sig[no]re D. Pietro in esecuzione di d[ett]o Testameto, et ultima volontà di d[etta] b[ona] m[emoria] Don Anna Caffarelli sua Madre, habbia assunto il Cognome, et Arma, come sopra di d[etta] Casa Caffarelli, et in tal modo si sia anche accasato, e pretendendo con tal occasione doverseglì dall'entrate, e frutti de Beni, et heredità materna, dare, e somministrare i congrui, e condecanti alimenti si p[er] il sostentamento della propria persona, com'anche dell'Ill[ustrissi]ma Sua Sig[no]ra Consorte<sup>3</sup>, e famiglia, se n'è introdotta lite avanti Mon[signo]re Ill[ustrissi]mo A[uditor] C[amerae] met p[er] gl'atti del Fatij ad istanza del d[ett]o Ill[ustrissi]mo Sig[no]re Don Pietro, dal quale si è anche ottenuto decreto, che detratti oneribus, si dividessero pro equali li frutti di d[ett]a heredità, da qual decreto poi il Sig[no]re Auditore di Monsi[gn]o Ill[ustrissi]mo A. C. met<sup>4</sup> in altra citazione ordinò che si soprasedesse, come più latam[en]te apparisce da d[etti] atti del Fatij alli quali &c.

E stando le cose sud[de]tte nello stato, come sopra espresso, considerando d[etti] Ill[ustrissi]mi Sig[no]ri Don Antonio Minutillo, e Don Pietro suo figliolo che le liti sono longhe, certe le spese, et incerto l'esito di esse, e quello più importa non convenire, né esser decenti [sic!] fra Parenti, e fra Padre, e Figlio, e p[er] ciò medianti [sic!] l'efficacissime e vevoli interpositioni de communi, e p[er]fetti Amici, et in specie dell'Ill[ustrissi]mo Sig[no]re Avvocato Provensali, quale con molt'affetto, e cortesia si è interposto, e si è fatto conoscere zelantissimo della Pace, et aggiustamento fra d[etti] Signori, hanno deliberato, e stabilito venire all'infra[scrit]ta Concordia nel modo [c. 7bisr] e forma, che s'esprimerà d'abbasso. Quind'è dunque, che personalmente costituiti avanti me Not[ar]o, e Testimoni infrascritti d[ett]o Ill[ustrissi]mo Sig[no]re Don Pietro

<sup>1</sup> - Francesco Cantarella, notaio dell'Ufficio 15 (ex Ufficio 8) sito in Piazza S. Eustachio esercitò dal 1690 al 1713.

<sup>2</sup> - Il testamento fu sottoscritto da Anna Caffarelli l'11 maggio 1693, al quale aggiunse vari codicilli il 12 maggio, giorno della sua morte.

<sup>3</sup> - Pietro aveva sposato Anna Maria Petrosini nel 1697 e il 1° aprile 1698 era nato Prospero.

<sup>4</sup> - L'Auditore Camerae met, met cioè medesimo. Da internet: «l'A.C. met. rappresentava l'Uditore generale in tutti gli atti, esclusa la firma dei decreti e delle sentenze ad esso riservata».

Caffarelli figliolo di d[ett]o Ill[ustrissi]mo Sig[no]re Don Antonio Minutillo Patrizio Romano da una Parte, e l'illustrissi]mo Sig[no]re Avvocato [sic!] Tomaso Provensali figliolo della b[ona] m[emoria] ..... da Napoli, come Pro[curato]re in ciò di d[ett]o Ill[ustrissi]mo Sig[no]re Don Antonio Minutillo assente, p[er] il quale promette di rato, e di far ratificare dal med[esim]o il presente Istr[oment]o, con tutte, e singole cose in esso contenute, et espresse, come meglio si dirà d'abbasso p[er] patto espresso, dall'altra parte, da me benissimo conosciuti, spontanem[en]te, et in ogn'altro miglior modo, che di ragione possono, e devono, sono venuti, e vengono, e ciaschedun di loro a nome rispettivam[en]te come sopra è venuto, e viene all'infrascritta Concordia, Transattione [sic!], et amicabil Composizione, con li patti, Cap[ito]li, promesse, oblihi, riserve, conditioni, e conventioni, e nel modo, forma seguenti

1 - Primieram[en]te p[er] Capo, e Titolo della presente Concordia, Transattione [sic!], et amicabil Composizione, et in ogn'altro miglior modo &c. d[ette] Parti a nome rispettivam[en]te, come sopra ricedano [sic!], e ciascun di loro a nome sud[dett]o ricede [sic!] dalla lite, e Causa, come sopra introdotta, et a quella con tutti suoi annessi, e connessi espressam[en]te renunciano, et hinc inde, vicendevolm[en]te, e scambievolmente resp[ecti]ve a nome come sopra si condonano, e rilassano tutte, e singole spese a qualsivoglia somma ascendenti, e di qualsivoglia sorte, qualità, e quantità, che fino al p[rese]nte giorno p[er] causa di d[ett]a lite dall'una, e l'altra parte in qualsivoglia modo si sono, e fossero fatte liberam[en]te perché così &c. [c. 7bisv]

2 - Item, p[er] via di concordia, et amicabil compositione, come s[opr]a siano tenuti, et obligati, si come d[ette] parti a nome resp[ecti]ve sud[dett]o promettono, e s'obligano, e ciaschedun di loro promette, e s'obliga dividere pro medietate, e pro equali portione tutti, e singoli frutti, entrate, et effetti dell'Eredità di d[ett]a b[ona] m[emoria] Sig[no]ra Don Anna Caffarelli, la metà de quali debba spettare, et appartenere p[er] causa di d[ett]o usufrutto [sic!] a d[ett]o Ill[ustrissi]mo Sig[no]r D. Antonio Minutilli, e l'altra metà debba spettare, et appartenere a d[ett]o Ill[ustrissi]mo Sig[no]re D. Pietro p[er] d[etti] suoi alimenti p[er] mantenimento suo, di d[ett]a Ill[ustrissi]ma sua Sig[no]ra Consorte, e Famiglia, E conforme si divide il commodo pro medietate, così si conviene, e scambievolm[en]te promettono, a nome resp[ecti]ve, come sopra dividere, e ciaschedun assumersi, et addossarsi pro equali portione, come sopra tutti, e singoli incomodi debiti, e pesi di d[ett]a heredità dal di p[rim]o Gennaio pross[imo passa]to 1698, quali si habino [sic!] a pagare, e sodisfare pro medietate: et a questo effetto si costituisce p[er] hora p[er] Depositario de sud[detti] frutti de commun consenso il Sig[no]re ..... , il quale debba con d[etti] frutti pagare l'infr[ascritt]e annue somme, cioè

scudi duicento venti<sup>5</sup>, o altra più vera quantità (pur che non ecceda quel che dispone sopra li frutti dotali la nuova riforma di Roma) per frutti, et interessurij dotali, che si dovessero all'ill[ustrissi]mo Sig[no]re D. Giuseppe di Gennaro p[er] la dote dell'ill[ustrissi]ma Sig[no]ra Don Alessandra Minutilli.

Al Sig[no]re Carlo Nuti annui scudi settanta p[er] frutti del Cambio di scudi due mila creato dall'ill[ustrissi]mo Sig[no]re D. Antonio p[er] servizio di d[ett]a heredità.

E più annui scudi ventuno al Sig[no]re Giuseppe Lavelli p[er] frutti di un Cambio di scudi settecento in sorte creato [c. 8r] da d[ett]o Sig[no]re D. Antonio p[er] servizio di d[ett]a heredità.

E più annui scudi quaranta p[er] la Messa quotidiana da dirsi nella Chiesa di S. Maria in Monterone in conformità del legato fatto da d[ett]a Sig[no]ra D. Anna.

---

<sup>5</sup> - Si veda il testamento di Antonio Minutillo, dove la dote risulta essere di diecimila ducati, che si devono ridurre in scudi. Leggo nell'*Abbaco ovvero Pratica generale dell'Aritmetica* di G.-P. Cortinobis, (Venezia 1759, p. 169) che 100 ducati corrispondono a 79,75 scudi. La dote era dunque di 8000 scudi con l'interesse del 2,75%.

E più annui scudi trenta sei al Sig[no]re Antonio Arlami p[er] legato come sopra.

E più annui scudi settanta sei ad Agata Mainoni p[er] legato come sopra.

Com'anche di pagare con li frutti sud[dett]i tutte l'altre spese, che occorressero p[er] acconciami p[er] causa di liti, e per ogn'altro, che spettasse a d[ett]a heredità, e che di ragione, si dovesse pagare coll'annuo frutto della mede[esim]a.

Ed il resto di d[etti] frutti, che rimaneranno dal d[ett]o Depositario, si debbano pagare p[er] la metà di mese in mese p[er] gl'alimenti, e mantenimento di d[ett]o Ill[ustrissi]mo Sig[no]re D. Pietro, dell'Ill[ustrissi]ma sua Sig[no]ra Consorte, e Famiglia,

E l'altra metà si dovrà pagare parimente di mese in mese a d[ett]o Ill[ustrissi]mo Sig[no]r D. Antonio Minutilli, o a chi esso ordinarà [sic!]

E non piacendo ad alcuno di d[etti] Ill[ustrissi]mi Sig[no]ri Don Antonio, e Don Pietro la Persona di d[ett]o Sig[no]re Depositario, come sopra eletto, o ricusando quello di accettare, o non volendo continuare nel far simile favore a d[etti] S[igno]ri, si debba elegere [sic!] un altro di comun consenso, che voglia accettare, et adempire quanto sopra si è detto, e non concorrendosi, o non volendo la Persona eletta accettare d[ett]o peso, sintanto che non si concordarà [sic!] in altro soggetto, si debbano riscuotere [c. 8v] d[etti] frutti di d[etta] Eredità, e depositarli nel Sac[ro] Monte della Pietà di Roma, a credito di d[etti] Ill[ustrissi]mi Sig[no]ri Don Antonio, e Don Pietro a fine di potere, con ordine di d[etti] S[igno]ri pagare li sopradetti annui pesi, et il resto si habbia a dividere pro medietate, e pro equali persone, come sopra, anzi che detrarsi li sudetti [sic!] pesi in caso che li d[etti] frutti venissero depositati in d[etto] Sac[ro] Monte possa, e sia lecito a d[ett]o Sig[no]re Don Pietro p[er] la metà sua solamente farli pagare con suo ordine p[er] il suo mantenimento, Ill[ustrissi]ma sua Sig[no]ra Consorte, e Famiglia, volendo d[ett]o Ill[ustrissi]mo Sig[no]re Don Antonio, come asserisce d[ett]o Sig[no]re Avvocato Provensali, che d[ett]a metà di frutti annui sia erogata effettivamente p[er] il mantenimento, et alimenti sudetti. E all'incontro possa, e sia lecito a d[ett]o Ill[ustrissi]mo Sig[no]re Don Antonio, d[ett]o Sig[no]re Avvocato p[er] lui come sopra presente, l'altra sua metà farli pagare con suo ordine a suo piacere e non altrim[en]te &c. perché così &c.

3 - Per titolo, e capo di concordia, et amicabil compositione, come sopra, et in ogn'altro miglior modo &c. espressam[en]te si conviene, che si come d[ett]o Ill[ustrissi]mo Sig[no]re Don Antonio p[er]il passato ha percetti li frutti intieram[en]te di d[ett]a heredità, con dare solam[en]te a d[ett]o Ill[ustrissi]mo Sig[no]re Don Pietro prima che avesse moglie p[er] suo mantenimento scudi venticinque il mese, così d[ett]o Ill[ustrissi]mo Sig[no]re Don Antonio, quando non habbia pagato dovrà pagare tutti li sud[dett]i pesi, et annualità decorse p[er] tutto il mese di Xbre 1697, et ogn'altra annualità, o peso di d[ett]a heredità, e non altrim[en]ti &c. perché così &c.

4 - Per via di Concordia, come sopra, et in ogn'altro miglior modo &c. espressam[en]te si conviene, che volendosi estinguere, e sodisfare [sic!] tanto la dote di d[ett]a Ill[ustrissi]ma Sig[no]ra Alessandra, quanto li [c. 9r] Cambij a favore delli Sig[no]ri Novi, e Lavelli, si habbino da pagare et estinguere con il capitale di d[ett]a heredità, et il simile si dovrà praticare [sic!] se si trovasse altro debito lasciato da d[ett]a D. Anna che non fosse stato sin hora pagato, e non altrim[en]te p[er]ché così &c.

5 - Per Capo di Concordia come sopra espressam[en]te si conviene che ogn'altro debito fuori delli sopra espressi, che si trovasse contratto da d[ett]o Sig[no]re Don Antonio si debba pagare, e sodisfarsi [sic!] dal med[esim]o Sig[no]re Don Antonio, dalla sua portione di frutti; e vice versa trovandosi che d[ett]o Sig[no]re Don Pietro habbia contratto alcun debbito [sic!], debba quello sodisfarsi, e pagarsi dal med[esimo] Sig[no]re Don Pietro, senza che sia tenuto a cosa alcuna d[ett]o Sig[no]re Don Antonio, p[er]ché così &c.

6 - Per titolo di concordia, come sopra espressam[en]te si conviene che ritornando all'heredità di d[ett]a Don Anna il Palazzo incontro il Sudario venduto ad vitam all'Ecc[ellentissi]mo Sig[no]re Cardinal Spinola, e ricuperando [sic!] qualche effetto hereditario di d[ett]a Sig[no]ra Don Anna debbiano [sic!] parimente a dividersi pro medietate li frutti annui, come sopra, perché così &c.

7 - Per Capo, e titolo di concordia, come sopra, et in ogn'altro miglior modo &c. espressam[en]te si conviene, che seguendo la morte dell'Ill[ustrissi]mo Sig[no]re Don Antonio Minutilli (che il Sig[no]re Iddio conservi lungamente) la d[ett]a metà de Frutti, o sia l'usufrutto spettante a d[etto] Ill[ustrissi]mo Sig[no]re Don Antonio debba consolidarsi con la proprietà com'è di ragione [sic!].

8 - Convengono inoltre p[er] via di Concordia come sopra, &c. che in avvenire nel far gl'affitti de i sud[dett]i beni hereditarij si habbino da fare con la preoccupazione, e consenso commune atteso l'interesse commune. E p[er]ché d[ett]o Ill[ustrissi]mo Sig[no]re Don Antonio di presente è assente da Roma, si habbia da fare con [c. 9v] la partecipazione, e consenso di quel Procuratore, che il med[esim]o Sig[no]re Don Antonio denunciarà [sic!] al d[ett]o Sig[no]re Don Pietro, altrimenti &c. le locazioni, et affitti di d[etti] beni siano nulli, et invalidi, e come fatti non fossero, perché così &c.

9 - Per Capo, e titolo di Concordia, come sopra &c. espressam[en]te convengano che nell'Istromento di ciaschedun'affitto, e locazione si habbia da ponere il patto espresso, che ciaschedun Conduttore, et affittuario debba pagare l'affitto, e piggione [sic!] in mano di d[ett]o Depositario eletto, e da elegersi [sic!] p[er] erogarle come sopra, e non essendovi il Depositario, d[etti] effetti, e piggioni si debbiano [sic!] dalli medemi, e da ciaschedun di loro depositare, come sopra nel Sac[ro] Monte della Pietà di Roma in credito di d[etti] Ill[ustrissi]mi Sig[no]ri Don Antonio, e Don Pietro p[er] erogarli come sopra, e con ordine delle med[esim]i, come si è detto di sopra, p[er]ché così &c.

X - Parimenti p[er] via di Concordia come sopra, si conviene espressamente, che durante la vita di d[ett]o Sig[no]re Don Antonio non possa il d[ett]o Sig[no]re Don Pietro molestare il med[esim]o Sig[no]re Don Antonio p[er] quello potesse pretendere p[er] reintegrazione del fideicommisso p[er] le doti date alle figliole, et sorelle rispettivamente di d[etti] Ill[ustrissi]mi Sig[no]ri Don Antonio, e Don Pietro, né p[er] causa dell'amministrazione dell'heredità di d[ett]a Sig[no]ra Don Anna, né p[er] qualsivoglia altra causa, ma d[ette] ragioni rimanghino sempre salve, et illese p[er] sperimentarle [...?] de Iure sopra li beni, et effetti di d[ett]o Sig[no]re Don Antonio post obitum del med[esim]o. Si come all'incontro il detto Sig[no]re D. Ant[oni]o non possa dare alcuna molestia a d[ett]o Sig[no]re D. Pietro p[er] qualsiv[ogli]a titolo, e causa di d[ett]a amministrazione, o altro, e dando il d[ett]o Sig[no]re D. Antonio molestia alcuna a d[ett]o Sig[no]re D. Pietro, ogn'uno ritorni alle sue primiere ragioni, e la presente Transazione, e concordia in integrum si habbia p[er] non fatta (quando però così piaccia a d[ett]o Sig[no]re D. Pietro) e non altrim[en]te &c. perché così &c. [c. 10r]

XI - Si conviene parim[en]te espressam[en]te p[er] via di Concordia, come sopra, che d[ett]o Sig[no]re D. Ant[oni]o sia tenuto, et obligato, conforme d[ett]o Sig[no]re Avvocato a nome sud[dett]o promette, e s'obliga rilasciare, e cedere a d[etto] Sig[no]re D. Pietro tutti, e singoli mobili esistenti nelle camere habitate dal Sig[no]re Gio[vanni] Andrea Caffarelli in vigore del legato<sup>6</sup> lasciatogli da d[ett]a b[ona] m[emoria] della Sig[no]ra Don Anna Caffarelli in conformità

---

<sup>6</sup> - Si veda il testamento di Anna Caffarelli: «... Per ragione di legato, et in ogn'altro miglior modo lasso al Sig.re Gio: Andrea Caffarelli sua vita natural durante la congrua habitazione per la sua persona cioè un congruo appartamento o stanze capaci e congrue per l'habitazione d'esso Sig. Gio: Andrea e che sia bene, e congruamente ammobigliato ...»

dell'Inventario fatto p[er] gl'atti dell'Olivieri<sup>7</sup> alla presenza di Mons[igno]re Ill[ustrissi]mo Somati (?), e che d[ett]o Sig[no]re Don Pietro subito seguita la morte di d[ett]o Sig[no]re Gio. Andrea possa di quelli prenderne l'assoluto possesso, senza che d[ett]o Sig[no]re Don Antonio possa preterdere in d[etti] mobili l'uso, o usufrutto. Com'anche d[ett]o Sig[no]re Don Antonio sia tenuto, et obligato, conforme d[ett]o Sig[no]re Avocato promette a nome, come sopra, di presente dare, e consegnare a d[ett]o Sig[no]re D. Pietro il Ritratto di d[ett]a Sig[no]ra Don Anna, com'anche il Cimbalo, che di presente si ritrova appresso li Sig[no]ri Siregli (?) liberam[en]te &c. p[er]ché così &c.



Anna Caffarelli dipinta da Jacob Ferdinand Voet  
(Proprietà Fine Arts Museums of San Francisco)

XII - In fine p[er] Capo, e titolo di Concordia, et amicabil Compositione come sopra, et in ogn'altro miglior modo &c. si conviene che l'Ill[ustrissi]mo Sig[no]re D. Antonio Minutilli sia

---

<sup>7</sup> - Antonio Olivieri è un notaio del tribunale dell'Auditor Camerae attivo nel periodo 1693-1702. Ho trovato solo una *Procura pro Ill.mo D. J. Andrea Caffarelli* del 20 giugno 1694 e un *Possessus pro Ill.mo D. Joa. Andrea Caffarelli* del 5 agosto 1695.

tenuto, et obligato, conforme d[ett]o Sig[no]r Avvocato promette, e s'obliga in q[uest]a parte nello spazio di un mese, e mezo [sic!] da hoggi prossimo a venire haver ratificato, et affermato il presente Contratto, con tutte, e singole cose in esso contenute, et espresse, con farne Istrumento publico di ratifica, con inserirvi p[er] estensum, et de verbo ad verbum tutto il tenore del presente, del qual'Istrumento poi di ratifica debba consegnarne copia autentica ad effetto inserirla nel presente Istrumento [c. 10v], altrim[en]te passato d[ett]o tempo, e non essendo esibita a me Notaro d[ett]a Ratifica ad effetto come sopra, sia in elettione del sud[dett]o Sig[no]re Don Pietro dichiarar nullo, e risoluto ipso Iure, et ipse facto il presente Contratto, con tutte, e singole cose in esso contenute, né possa domandarsi purgazione di mora, restitutione in integrum, o altro rimedio ordinario, etiam di fatto del Principe, e nulla di meno fatta l'elezione di d[ett]o rimedio, sia lecito anche a d[ett]o Sig[no]re Don Pietro variare, e rivariare, e non altrimenti &c. p[er]ché così &c.

Qual Concordia, transactione, et amicabil compositione, patti Capitoli, e convenzioni, promissioni, e tutte, e singole cose nel presente Istrumento contenute, et espresse, e tra esse parti a nome come sopra resp[ecti]ve scambievolmente promesse, le med[esi]me Parti a nome respettivam[en]te come sopra reciprocam[en]te, e scambievolmente promettono sempre, e p[er]petuam[en]te haverle rate grate, valide, e ferme, et inviolabilm[en]te osservare, e contro di esse in alcun modo mai sotto qualsivoglia pretesto, ingegno causa titolo, occasione, o quesito, colore, etiam p[er] cause, e reggioni dalle soprad[dett]e totalm[en]te diverse, ancor che in futuro, e p[er] causa di futuro potessero aggirare, anche sotto pretesto di restitutione in integrum, o d'enorme, et enormissima lesione proveniente p[er] qualsivoglia Causa, e titolo, etiam ex illo capite: si qua mihi iuxta Causa videbitur<sup>8</sup>, né per parte d'essi Contraenti, né p[er] altri direttam[en]te, o indirettam[en]te in giuditio né fuori fare, dire, opporre, né dar di nullità alcuna, alle quali tutte, e singole eccezioni, et anche alla dispositione delle leggi, et cum hi, et de hi (?) &c. Cod[ex] de Transact[ionibus], nec non benef[icio] condi. sine causa &c. [...?] [c. 11r] ac except[i]one doli, ac Cod[ex] de except[i]one doli, Statuti di Roma, Indulti, Privilegij, gratie, favori, e tutte, e singole altre leggi, aiuti e favori di quelli, che fanno, e dispongono a favore de Transigenti, e che concordano, et in specie di esse Parti, de quali tutte, e loro forte, e vigore d[ette] Parti furno a pieno informate da me Notaro infr[ascritt]o, mediante il loro giuramento toccate le scritture espressam[en]te rinunciano liberam[en]te quae omnia &c. de quibus &c. quod &c. pro quibus &c. D[ictus] Ill[ustriss]imus D. Petrus se (?) hærede [...?] bona et Iura &c. d[ictus] vero Ill[ustriss]imus D. Avocatus Provensali &c. d[ictum] Ill[ustriss]imum D. Antonium Minutillum hærede [...?] bona et Iura &c. non autem seipsum hærede [...?] bona et Iura &c. in amp[li]ori forma Rev[erendæ] Cam[eræ] Ap[osto]licæ soliti &c. cum [...?] citra &c. obligarunt (?) &c. renunciantes &c. consentientes &c. in m[an]u ex[un]ica &c. et ita tacti &c. iurarunt sup[er] quibus &c.

Actum Romæ Domi d[icti] Ill[ustriss]imi D. Advocati Regionis Campi Martij præsentibus &c. D. Josepho Antonio Riccio fil[i]o q[uo]ndam Martini Interamne[n]se<sup>9</sup>, et Ad[voca]to Rev. D. Dominico Angeletto fil[i]o q[uo]ndam Horatij Neapolitano Testibus.

<sup>8</sup> - In Internet: «exceptio non numeratae vel solutae pecuniae, doli mali rei aliter gestae quam scriptae, fraudulentae persuasionis, laesionis ultra dimidium, beneficium restitutionis in integrum sancti consilii Velleiani et utrius, si qua mulier beneficium iuris hypothecarium fori erroris calculi de non in rem verso ignorantiae iuris et facti, beneficium legis a divo Pio papae de re iudicatae et clausulae generalis, si qua mihi iuxta causa videbitur vulgataque theoria generalem renunciationem non valere nisi praecesserit specialis»

<sup>9</sup> - Interamnense, cioè nato a Terni.